

Legge regionale 03 marzo 2003, n.16

**Modifiche all' articolo 22 della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 87 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di artigianato, industria, fiere e mercati, commercio, turismo, sport, internazionalizzazione delle imprese e camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, conferiti alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ).**

## ARTICOLO 1

(Modifiche all' articolo 22 della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 87 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di artigianato, industria, fiere e mercati, commercio, turismo, sport, internazionalizzazione delle imprese e camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, conferiti alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112))

1. Dopo il comma 2 dell' articolo 22 della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 87 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di artigianato, industria, fiere e mercati, commercio, turismo, sport, internazionalizzazione delle imprese e camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, conferiti alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112) sono inseriti i seguenti commi 2 bis, 2 ter e 2 quater:

"2 bis. La competenza al rilascio delle autorizzazioni, sentiti i comuni interessati, relativa alle seguenti gare sportive su strade ed aree pubbliche, di cui all' articolo 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come modificato dall' articolo 2 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, e' attribuita alle province:

- a) gare atletiche, ciclistiche e gare con animali o con veicoli a trazione animale che interessano il territorio di piu' comuni;
- b) gare con veicoli a motore su strade che costituiscono la rete di interesse nazionale e su strade regionali.

2 ter. Nel caso in cui le gare di cui al comma 2 bis interessino piu' province, il rilascio dell' autorizzazione e' attribuito alla provincia nel cui territorio insiste il maggior tratto del percorso di gara, sentite le altre province interessate.

2 quater. Le autorizzazioni di cui ai commi 2 bis e 2 ter sono rilasciate nel rispetto di quanto disposto dall' articolo 9 del DLgs 285/1992."

ARTICOLO 2  
(Norma transitoria)

1. In fase di prima applicazione, le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano ai procedimenti autorizzativi avviati in data successiva a trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Firenze, 3 marzo 2003

Martini

La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale nella seduta del 25-2-2003.